

Processo Verbale  
della  
Comata 22 Giugno 1863 a Sez. riunite.

---



*N*

Nell'Adunanza a Sessioni riunite Del 22.

Giugno 1863, alle ore 12, intervenzono:

S. E. il Presidente della Corte,

li Signori Presidenti di Sessione,

ed 11. Consiglieri (assente il Comm.<sup>re</sup> Giacchi).

per Segretario generale il Direttore di Amministrazione Cav. Pannofili.

Il Sig. Consigliere Gamba fa relazione di un R.<sup>le</sup>

Decreto, controseguito dal Ministero dello  
Interno, in data 15. Marzo 1863, nel quale  
è detto che il già Consultore di Stato ed ora  
Consigliere di Cassazione in aspettativa  
"Vincenzo Ramo", dovrà, per gli effetti  
delle disposizioni vigenti sulle pensioni,  
in ordine alla continuità del servizio,  
essere ritenuto in aspettativa senza stipendio,  
durante il periodo dal 27 Luglio 1860 al 25  
Settembre 1862." Colle quali due Date  
si volle ivi indicato il periodo d'interru-  
zione senza stipendio del servizio del  
Vincenzo Ramo.

Presentato alla Corte questo Reale Decreto per la  
registrazione, ed esaminato perciò dalla  
3.<sup>a</sup> Sessione, riferisce il Sig. Consigliere  
che il suo tenore ha dato luogo a dubitare

se vi si potesse acconsentire; ed, a risolvere  
il dubbio, la Sezione avrebbe deciso che per  
essere questo abbastanza grave, si avesse  
a farne relazione alla Corte riunita.

Fosse infatti sembrato alla Sezione non essere  
né poteri del Ministero di surrogare, come  
tenderebbersi col Decreto di cui si tratta,  
agli effetti di una interruzione di servizio  
e di stipendio, quelli dell' aspettativa.

Potersi poi temere che con quel Decreto siensi  
pregiudicate le attribuzioni che la Legge  
accorda alla Corte per la liquidazione  
delle pensioni; dovendosi attribuire alle  
parole del Decreto il senso che la interrup-  
zione di servizio e di stipendio nel Vincenzo  
Ramo non gli tolga per la pensione  
i vantaggi degli impiegati in aspettativa.

Quindi il signor Relatore conchiude dicendosi  
inclinato a credere che non si debba  
autorizzare la registrazione di questo  
Reale Decreto 15. Marzo 1863.

Il signor Presidente Caccia ed il S. Consigliere  
Ferrara si dichiarano dello stesso avviso  
del sig. consigliere proespiciente, ritenuto  
massimamente che col fatto del Governo  
di voler sanare l' interruzione dal Luglio  
1860 al febbrajo 1862, verrebbe con un atto

gratioso usurpata la giurisprudenza della Corte.

Il Sig. Consig.<sup>re</sup> Scialoja inclinerebbe per la ammissibilità del Decreto alla registrazione della Corte, dachè non crede egli che questo Decreto, com'è concepito, oltrepassi le facoltà del Potere Esecutivo, nè varii le condizioni di diritto e lo stato giuridico del Vincenzo Ramo, motivo per cui egli considera il Decreto siccome una sopraabbandante dichiarazione.

Così pure il Signor Presidente Duchocquè crede che il Decreto 15. Marzo è un atto inutile bensì, ma di nessun ostacolo a che si provveda in conformità di legge all'eventualità della pensione del Vincenzo Ramo, così come non fosse il Decreto avvenuto, nè pertanto questo impegnare la Sezione 2.<sup>da</sup> della Corte. Onde conchiude che il Decreto non dovrebbe incontrare difficoltà alla sua registrazione.

Il Signor Consig.<sup>re</sup> Barbaroual, nel dichiarare di aderire all'opinione espressa dalli Sig.<sup>ri</sup> Presidente Caccia e Consig.<sup>ri</sup> Ferrara, soggiunge che non essendo ammessa la aspettativa dalle leggi Siciliane, il Governo non poteva decretare che dovesse il Ramo

essere ritenuto in siffatta condizione duran-  
te l'indicato periodo biennale: quindi  
essere di niun valore quel biennio  
nella liquidazione della pensione alla  
quale potesse il Ramo aspirare.

Parergli poi che il Ministro dello  
Interno non avrebbe dovuto promuovere  
quel Decreto dopo che dal Ministero  
di Giustizia il Vincenzo Ramo era  
stato provveduto di una carica nella ma-  
gistratura; avendo il Governo fatto con  
palesa che per li separati Consultori di  
Stato era da provvedersi a cura del  
Ministero di Giustizia anziché da altro.  
E ritiene il sig. Consigliere che in fatti  
il Personale delle Consulte meridionali  
fosse nominato a proposta del Mini-  
stro di Giustizia.

Ma a quest'ultima difficoltà elevata dal  
sig. Consig. Barbaroua, i sig. Presidente  
Duchocque e Caccia, e Consig. Scialoja  
rispondono come le nomine delle Con-  
sulte di Stato fossero nelle competenze  
del Dicastero dell'Interno.

Il sig. Consig. Ferrara desidererebbe che dalla  
Corte Unita si decidesse in quest'occasione  
se in casi di consimili Decreti, i quali

modifichino un atto perfetto nelle sue conseguenze legali, si debba o no far luogo alla loro registrazione.

S. E. il Presidente della Corte, riassumendo la questione discussa, ritiene risultarne per gli addotti argomenti non essere dubbio che, se può il Governo revocare un precedente Atto, non può decretare qual è l'effetto di un atto che non si revoca.

E che in massima non è pur dubbio spettare di ogni modo alla sola Corte di applicare le leggi sulle pensioni.

E quanto al Decreto 15<sup>o</sup> Marzo 1863, essere il caso che la 3.<sup>a</sup> sezione della Corte fa via una avvertenza al Governo con ruffixii nella forma consueta nelle consueti contingente, per averne spiegazioni a chiarimento della intenzione avuta dal Ministero nello emanare cosiffatto Decreto, che, senza dissentirne la registrazione, la Corte non può a meno di dire inutile.

Al che tutto assentitosi dai Signori Componenti la Corte, l'adunanza è levata alle ore tre.

Il Segretario generale,  
 p. m. m. m. Capo Div.







# LA CORTE DEI CONTI

DEL

REGNO D'ITALIA

Visto il regio Decreto 8 Aprile 1863  
 in virtù del quale il bar Gio-Batta Grassi  
 Maggiore d'Artiglieria è promosso al grado di  
 luogotenente colonnello nell'arma stessa;  
 Visti gli art. 13 e 14 della legge 14 Agosto 1862 n. 800,  
 Vista la legge sull'avanzamento dell'Esercito 15 Nov. 1855,  
 Vista la Deliberazione della 3.ª sezione di questa  
 Corte in data 27 Aprile, così concepita = Ritenuto che  
 Dallo Stato di servizio rilasciato il 20 Aprile 1863 Dal Ministero  
 Della Guerra risulta che il signor Bar Grassi fu nominato  
 maggiore nel 9 reggimento d'Artiglieria per effetto del R. Decreto  
 del 24 Gen. 1861 e che non ha ancora servito per tre anni  
 nella mentovata qualità per poter essere promosso luogotenente colonnello  
 Considerando ostare alla promozione di che si tratta il  
 disposto dall'art. 9 della predetta legge, che richiede  
 come requisito essenziale per l'avanzamento in discorso il  
 servizio prestato per tre anni nella precedente qualità  
 di maggiore, ha Deliberato non ammettersi alla registra-  
 zione il Decreto del Di 8 Aprile 1863 ed ha mandato comu-  
 nicare questa sua Deliberazione al ministero Della Guerra  
 per quelle disposizioni che sarà per ravvisare del caso =

Vista la relazione fatta dal Ministro della Guerra nel dì 7 Maggio al consiglio dei Ministri e la Deliberazione da quel consiglio emessa sotto la stessa data, e con la quale assume la responsabilità del 2.º Decreto 8 Aprile 1863.

Vistita la relazione fatta dalla 3.ª Sezione e per la quale avvisa che la Corte non possa far luogo altrimenti che con il visto con riserva alla registrazione del regio Decreto;

Facendo sue le considerazioni della terza sezione adottate nella succumata Deliberazione;

Osservando inoltre che al Decreto medesimo, sia da parte del Ministero della Guerra, che di quello della Marina non avrebbersi dovute far alcuna esecuzione alla Corte dei Conti;

Ordina la registrazione del regio Decreto 8 Aprile 1863 nelle forme previste dall'art. 14 della legge 14 Agosto 1862 n.º 800.

Con Deliberato nell'Adunanza a sezioni riunite del 3 Giugno 1863.

Il Presidente  
Cotta